CAMERA DEI DEPUTATI N. 2744-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 febbraio 1957 (*Stampato n 1822*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(ROSSI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 febbraio 1957

—

Approvazione ed esecuzione dell'annesso 1 all'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il 14 febbraio 1956

Presentata alla Presidenza il 27 marzo 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto che l'articolo 12 del Regolamento sugli studenti, titoli accademici, esami di Stato, ecc., dispone che i cittadini italiani che presentano per l'immatricolazione universitaria in Italia un diploma liceale estero, debbono aggiungere la dimostrazione documentata della necessità della loro residenza nel Paese in cui hanno conseguito il titolo di studio.

Cioé un diploma liceale straniero conseguito in Italia da un cittadino italiano presso un Istituto d'istruzione straniero in Italia, e dipendente dalle Autorità scolastiche del rispettivo Paese straniero, non può essere riconosciuto.

Tuttavia l'articolo 6 dell'Accordo culturale italo-francese, firmato a Parigi il 4 novembre 1949, reso esecutivo con legge 30 luglio 1952, n. 1177, prevede l'equipollenza fra i titoli di studio italiani e francesi e il decreto ministriale 10 dicembre 1952 contiene la tabella delle equipollenze tra il

diploma francese di *baccalauréat* ed il diploma italiano di *maturità* ma soltanto nel senso che un Paese ammette alle proprie Università i cittadini dell'altro Paese in possesso del diploma liceale del Paese di provenienza.

Inoltre, l'articolo 1, comma terzo della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi, che dànno adito agli Istituti di istruzione universitaria, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, da noi ratificata, formula la seguente riserva da noi accettata in sede di ratifica: « Chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition prévue au paragraphe 1er (che dispone l'equipollenza) à ses propres ressortissants ».

Volendosi evitare di derogare al principio formulato nel citato articolo 12 del Regolamento sugli studi (deroga che non è stata consentita né dal citato decreto-ministeriale 10 dicembre 1952, né dalla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi liceali) e intendendo, per altra parte, di dare la possibilità ai giovani italiani di frequentare il liceo Chateaubriand di Roma (liceo statale francese) e ai giovani francesi di frequentare il liceo Leonardo da Vinci (liceo statale italiano) con riconoscimento legale degli studi in essi rispettivamente compiuti; al fine di contribuire alla maggiore conoscenza della cultura francese in Italia e di quella italiana in Francia; al fine di avvicinare sempre più la gioventù di un Paese a quella dell'altro un'apposita Commissione italo-francese di esperti, prevista dall'Accordo culturale fra l'Italia e la Francia in riunioni tenutesi nel corso dell'anno 1955, predispose l'Annesso 1 firmato a Parigi il 14 febbraio 1956.

Ovvio è lo scopo di questo Annesso: consentire che i giovani possano conseguire nel proprio Paese il diploma liceale dell'altro, integrato dallo studio della lingua e della civiltà proprie, e con questo diploma straniero possano compiere regolarmente gli studi universitari nel proprio Paese.

Si ispira questo provvedimento a concetti nuovi rispondenti alle esigenze ogni giorno più sentite di scambi culturali specialmente fra i vari Paesi d'Europa e d'America, ed al fine ultimo di accelerare per mezzo della cultura l'avvicinamento e la solidarietà fra i popoli.

Frattanto questo Accordo conferirà maggiore dignità ed importanza al nostro Istituto « Leonardo da Vinci » di Parigi già frequentato da giovani francesi, e per esso potrà accrescersi tra la gioventù francese il numero dei suoi allievi.

Se si considera che diecine di migliaia sono i giovani cittadini francesi figli di genitori italiani, è naturale che la II Commissione proponga alla Camera l'approvazione dell'Accordo in esame.

CANTALUPO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Annesso 1 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il 14 febbraio 1956.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Annesso di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.